



VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 32

In data: 29.06.2021

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventinove** del mese di **giugno** alle ore **12.18**, **IN SECONDO APPELLO (primo appello ore 9.39)**, nella sala delle adunanze consiliari, in prima convocazione straordinaria, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto e dal Regolamento Comunale, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Al secondo appello risultano:

1 - FERILLI OTTORINO	Presente	10 - SIMONETTA CIOTTI	Assente
2 - SANTONASTASO DAVIDE	Assente	11 - GIANNOTTI ANTONIO	Presente
3 - SANTARELLI NICOLA	Presente	12 - LAURA API	Presente
4 - MASUCCI FATIMA	Presente	13 - MONTIROLI FRANCESCO	Presente
5 - DI GIORGI ALESSIO	Assente	14 - D'ANGELANTONIO FABIO	Assente
6 - IANNUCELLI VITTORIA	Presente	15 - MAZZULLA VINCENZO	Assente
7 - MATTEI ELENO	Presente	16 - GENTILE ANNAMARIA	Presente
8 - GIANFELICE MATTIA	Presente	17 - SORRENTO LEILA	Presente
9 - GIACOMINI FRANCA	Presente		

Totale presenti 12

Totale assenti 5

Assiste il Vice Segretario Comunale Sig. **DOTT. VITO DIONISI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra **SORRENTO LEILA**, in qualità di vicepresidente del consiglio comunale, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale.

Dopo la sospensione del Consiglio Comunale alle ore 10.28, richiesto dal Capogruppo di maggioranza Franca Giacomini per partecipare alla cerimonia funebre di Corrado Ferilli, ex amministratore del Comune di Fiano Romano, **il consiglio comunale riprende alle ore 12.18**

Alle ore 13.24 esce la Consiglieria Gentile e rientra alle ore 13.26

Il Consiglio Comunale passa alla trattazione del 7° punto all'o.d.g relativo alla proposta di deliberazione n. **374 del 18/06/2021, di seguito riportata**, relativa all'approvazione del ***“Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)”***.

Illustra il punto l' assessore al Bilancio Vittoria Iannuccelli (intervento riportato nell'allegato 2)

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 dell'8 maggio 2014, successivamente modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 24 novembre 2015 e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 15 febbraio 2018, è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (Iuc).

Considerato che:

- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (Imu);
- per effetto di quanto disposto dal comma 15ter dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (introdotto dall'art. 15bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58) a decorrere dall'anno d'imposta 2020 i versamenti della tassa sui rifiuti (Tari) scadenti prima del 1° dicembre dell'anno di riferimento devono essere effettuati sulla base delle tariffe dell'anno precedente salvo congruaggio da effettuarsi, applicando le tariffe dell'annualità d'imposta di riferimento pubblicate sul Portale per il federalismo fiscale entro il 28 ottobre dello stesso anno, con scadenze successivi al 1° dicembre;
- è quindi necessario stabilire le nuove scadenze e modalità per la riscossione in forma rateale della tassa sui rifiuti (Tari).

Atteso che, al fine di offrire ai contribuenti una più agevole lettura delle disposizioni della tassa sui rifiuti (Tari) vigenti a seguito dell'abolizione dell'imposta unica comunale (Iuc), si ritiene opportuno approvare un nuovo regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari).

Visto:

- l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che dispone che i regolamenti devono essere approvati entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che dispone che le tariffe, le aliquote ed i regolamenti devono essere deliberate entro il termine previsto per la

deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione;

- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- il comma 3bis dell'art. 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha differito al 31 gennaio 2021 termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021;
- l'art. 13, comma 15ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e dall'imposta municipale propria (Imu) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

Dato atto che il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) è stata redatto in conformità delle vigenti disposizioni legislative in materia.

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e finanziaria emessi dai Responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000, che gli hanno sottoscritti con firma digitale ed allegati al presente provvedimento

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Acquisiti i pareri positivi espressi dalla Commissione regolamenti.

PROPONE DI DELIBERARE

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

- 1) di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) (**Allegato 1**);
- 2) di dare atto che il Regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2021;
- 3) di demandare al Servizio Tributi l'invio del Regolamento al Ministero dell'economia e delle finanze nei termini e con le modalità previste dalla vigente legislazione;
- 4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Tenuto conto delle relazioni e gli interventi come riportati nel resoconto stenografico della seduta di consiglio comunale del 29/06/2021 reso disponibile ad opera della società incaricata (**Allegato 2**);

Non essendoci ulteriori interventi né proposte di modifiche o rettifiche;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dell'esposizione della proposta fatta dall'Assessore Vittoria Iannuccelli;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e finanziaria emessi dai Responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000, che gli hanno sottoscritti con firma digitale ed allegati al presente provvedimento

Con votazione che dà il seguente risultato:

Presenti 12 Assenti 5 (Di Giorgi, Santonastaso, Ciotti, D'Angelantonio, Mazzulla)

Favorevoli all'unanimità

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

- 1) di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) (**Allegato 1**);
- 2) di dare atto che il Regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2021;
- 3) di demandare al Servizio Tributi l'invio del Regolamento al Ministero dell'economia e delle finanze nei termini e con le modalità previste dalla vigente legislazione;
- 4) Di dare atto che il presente provvedimento sarà presente all'albo pretorio online e sul sito comunale nella sezione Amministrazione Trasparente - Provvedimenti organi di indirizzo politico - Provvedimenti;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa, altresì, l'urgenza di provvedere con votazione che dà il seguente risultato:

Presenti 12 Assenti 5 (Di Giorgi, Santonastaso, Ciotti, D'Angelantonio, Mazzulla)

Favorevoli all'unanimità

DELIBERA

Ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



**Comune di Fiano Romano
Città Metropolitana di Roma Capitale**

Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti

INDICE

Articolo 1. Oggetto del regolamento.....	
Articolo 2. Nuova Classificazione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. n. 116 del 26.09.2020.....	
Articolo 3 Natura della tassa sui rifiuti.....	
Articolo 4 Presupposto della tassa sui rifiuti.....	
Articolo 5 Opzione per il conferimento dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche.....	
Articolo 6 Decorrenza dell'obbligazione.....	
Articolo 7 Soggetto attivo della tassa sui rifiuti.....	
Articolo 8 Soggetti passivi della tassa sui rifiuti.....	
Articolo 9 Base imponibile della tassa sui rifiuti.....	
Articolo 10. Determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti.....	
Articolo 11 Istituti scolastici statali.....	
Articolo 12 Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche.....	
Articolo 13 Riduzioni della tassa sui rifiuti per livelli inferiori di prestazione del servizio.....	
Articolo 14 Riduzioni della tassa sui rifiuti per particolari condizioni d'uso.....	
Articolo 15 Riduzione della tassa sui rifiuti per il compostaggio.....	
Articolo 16 Agevolazione per l'avvio al riciclo dei rifiuti.....	
Articolo 17 Cumulo di riduzioni ed agevolazioni.....	
Articolo 18 Tributo Provinciale.....	

Articolo 19 Dichiarazione della tassa sui rifiuti.....	
Articolo 20 Versamento della tassa sui rifiuti.....	
Articolo 21 Scadenza del versamento.....	
Articolo 22 Arrotondamento.....	
Articolo 23 Importi minimi.....	
Articolo 24 Compensazione.....	
Articolo 25 Funzionario responsabile.....	
Articolo 26 Poteri istruttori.....	
Articolo 27 Accertamenti.....	
Articolo 28 Sanzioni ed interessi.....	
Articolo 29 Riscossione coattiva.....	
Articolo 30 Rimborsi.....	
Articolo 31 Contenzioso tributario.....	
Articolo 32 Disposizioni finali.....	

ALLEGATO 1) - CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI

Articolo 1. Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti nel territorio del Comune di Fiano Romano, a decorrere dal 1° gennaio 2021, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni legislative.

Articolo 2. Nuova Classificazione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. n. 116 del 26.09.2020

A partire dal 01 gennaio 2021 con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 116 del 26.09.2020 viene soppresso il potere comunale di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

1. Si definisce "rifiuto" ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'obbligo di disfarsi.

2. Sono rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del D. Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale):

- a. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- b. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies al D. Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale);
- c. rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
- e. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c), d) ed e).

3. I rifiuti urbani non includono i rifiuti provenienti dalle superfici delle produzioni delle attività industriali, i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

4. Sono rifiuti speciali, ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), non conferibili al servizio comunale, ma da trattare secondo legge:

a. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;

b. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D. Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale);

c. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli urbani;

d. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli urbani;

e. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli urbani;

f. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli urbani.

g. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.;

h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli di cui all'art. 183, comma 1, lettera b-ter) D.Lgs 152/2006;

i) i veicoli fuori uso.

Articolo 3. Natura della tassa sui rifiuti

1. L'entrata disciplinata dal presente regolamento ha natura tributaria. Non si applicano le disposizioni previste dai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 4. Presupposto della tassa sui rifiuti

1. Il presupposto della tassa sui rifiuti è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, anche se di fatto non utilizzati, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Si intendono per:

a) locali, le strutture anche non stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e le relative pertinenze;

d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Le utenze domestiche, diverse dalle pertinenze, si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se dotate di arredamento o se risultano fornite di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici.

4. Le utenze non domestiche non utilizzate, se dotate di arredamenti o di impianti o di attrezzature o quando risulta rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi o se risultano fornite di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici, sono soggette esclusivamente al

pagamento della parte fissa della tariffa corrispondente alla categoria a cui appartengono. Le utenze non domestiche se sono prive di arredamenti o di impianti o di attrezzature o se risultano prive di utenze elettriche ovvero di altri servizi pubblici, sono soggette al pagamento della sola parte fissa della tariffa corrispondente alla categoria 3 (tre) dell'allegato 1.

5. Sono escluse dall'applicazione della tassa le aree scoperte non operative pertinenziali o accessorie a locali tassabili nonché le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non sono detenute od occupate in via esclusiva.

6. Sono altresì esclusi dall'applicazione della tassa i locali e le aree scoperte che per loro natura, per l'uso cui sono destinati ovvero per le obiettive e temporanee condizioni di non utilizzabilità non sono suscettibili di produrre rifiuti. Rientrano nel periodo precedente:

- a) i locali impraticabili;
- b) i locali in stato di abbandono;
- c) le aree adibite in via esclusiva al transito o a verde;
- d) i locali muniti di attrezzature tali da escludere la produzione di rifiuti (ad esempio: le centrali termiche, le cabine elettriche, i vani ascensori, i vani caldaie, le celle frigorifere);
- e) gli impianti sportivi limitatamente alle aree scoperte ed ai locali riservati all'esercizio dell'attività sportiva (palestre, campi gioco, piscine, ecc.); sono comunque imponibili le superfici destinate ad usi diversi quali, ad esempio, spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- f) i locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori.

7. Per quanto riguarda le utenze non domestiche, le superfici di lavorazione industriale, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile, sono escluse dall'applicazione dei prelievi sui rifiuti, compresi la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano. La tassazione è dovuta, sia per la quota fissa che variabile, relativamente alle superfici produttive di rifiuti urbani, come ad esempio, mense, uffici o locali funzionalmente connessi alle stesse. Le utenze non domestiche dovranno comunicare le superfici non tassabili (superfici presso le quali in maniera continuativa e prevalente si producono rifiuti speciali), evidenziandole su apposita planimetria quotata da inviare al Servizio Tributi entro il termine di cui all'art. 17 del presente regolamento. Per l'anno 2021 la scadenza è fissata al 30 giugno.

Articolo 5. Opzione per il conferimento dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio comunale tutti i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Per l'esercizio della facoltà di cui al comma 1 del presente articolo, il rappresentante legale e/o il titolare dell'attività deve presentare sia al Comune (ufficio ecologia e per conoscenza all'ufficio tributi) sia al gestore del servizio integrato, specifica dichiarazione entro il termine perentorio del 30 giugno dell'anno precedente a quello di riferimento. L'opzione avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, per cui per l'anno 2022 la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno 2021, mentre per l'anno 2021 l'utenza rimane vincolata al conferimento al servizio pubblico comunale.

3. Con la dichiarazione di esonero deve essere presentata la seguente documentazione:

- a. una relazione di stima dei quantitativi e descrizione delle frazioni dei rifiuti da conferire all'operatore privato, redatta sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente;
- b. copia del contratto con l'operatore privato;
- c. attestazione del legale rappresentante dell'operatore privato delle modalità di recupero dei rifiuti ad esso conferiti;

4. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il legale rappresentante e/o il titolare dell'attività che ha esercitato l'opzione di cui al comma 2 del presente articolo deve comunicare al Comune e al gestore del servizio i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente. La predetta comunicazione deve essere documentata dall'attestazione del legale rappresentante dell'operatore privato.

5. L'opzione per il servizio privato è vincolante per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità di rientro al servizio pubblico dietro specifica richiesta del legale rappresentante o titolare dell'attività svolta nell'utenza non domestica, da comunicare al Comune e al gestore del servizio pubblico entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di rientro.

6. Il rientro al servizio pubblico è ammesso dal 1° gennaio dell'anno successivo e previa acquisizione del parere di fattibilità del gestore che deve essere resa entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di rientro da parte dell'utenza non domestica.

7. In mancanza di espressa dichiarazione di cui al comma 2 del presente articolo nel termine indicato, l'utenza non domestica si considera vincolata al servizio pubblico.

8. Nonostante l'esonero dal conferimento di tutti i rifiuti urbani prodotti al servizio pubblico, ritualmente e validamente esercitato, l'utenza non domestica deve comunque la quota fissa della TARI e il tributo provinciale (TEFA), che vanno versati nei modi e nei tempi stabiliti per il versamento della TARI.

Articolo 6. Decorrenza dell'obbligazione

1. L'obbligazione decorre dal giorno di inizio detenzione o possesso e fino al giorno di cessazione della stessa.

2. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno solare producono effetti dal giorno di effettiva variazione.

Articolo 7. Soggetto attivo della tassa sui rifiuti

1. Il soggetto attivo è il Comune nel cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili assoggettabili alla tassa. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa è esclusa o esente dalla tassa.

Articolo 8. Soggetti passivi della tassa sui rifiuti

1. La tassa è dovuta da coloro che possiedono o detengono, a qualsiasi titolo, i locali o le aree scoperte come definiti dal presente regolamento. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree scoperte a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori; restano fermi nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Articolo 9. Base imponibile della tassa sui rifiuti

1. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali D ed E, nonché per le aree scoperte, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie è pari o superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali A, B e C, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie è pari o superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.

3. Qualora le superfici non siano accertabili ai sensi dei commi 1 e 2, la superficie assoggettabile alla Tari è pari all'80% della superficie catastale secondo criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

4. La superficie calpestabile è quella al netto dei muri interni, dei pilastri e di quelli perimetrali. Sono esclusi dalla predetta superficie:

- i locali con altezza inferiore a 1,5 metri;
- le rientranze o le sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili;
- le scale, i pianerottoli ed i ballatoi comuni;

- le scale all'interno delle unità immobiliari sono da considerare esclusivamente per la proiezione orizzontale;
- i locali tecnici.

5. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

6. Non sono, in particolare, assoggettabili alla tassa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

7. A condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, nel caso in cui, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività, non sia possibile ovvero sia sommariamente difficoltoso definire la parte di superficie ove si formano rifiuti speciali, che il produttore è tenuto a smaltire in proprio la superficie imponibile è calcolata forfetariamente applicando all'intera superficie dell'attività le seguenti riduzioni percentuali

Codice categoria	Attività	Riduzione della superficie
4	distributori di carburante	20%
17 e 18	attività artigianali	20%
19	carrozzerie, autofficine ed elettrauto	20%
	Locali/uffici con marginale produzione di rifiuti speciali	2%
21	attività artigiana lodi produzione beni specifici	30%
25 e 28	supermercati, ipermercati di generi misti	20%

Articolo 10. Determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata, fino all'introduzione della Tariffa Puntuale, tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Le tariffe sono determinate in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.

158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

3. Il Consiglio Comunale provvede annualmente alla deliberazione delle tariffe, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il predetto termine, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno precedente. La deliberazione deve essere inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, secondo le disposizioni stabilite con decreto ministeriale. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica la deliberazione sul proprio sito informatico. La deliberazione acquista efficacia con la predetta pubblicazione che deve avvenire entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento.

4. La tariffa è composta da una quota "fissa" determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota "variabile" rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.

5. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche. Le utenze non domestiche, riportate nell'allegato 1 del presente regolamento, sono suddivise nelle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

6. L'inserimento di un'utenza, ivi comprese le aree scoperte operative della stessa, in una delle categorie di attività, riportate nell'allegato 1 del presente regolamento, viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

7. Se nello stesso locale od area scoperta sono svolte attività classificate in differenti categorie di cui all'allegato 1 del presente regolamento, per ciascuna superficie, distintamente individuabile, purché singolarmente di estensione non inferiore a mq. 15, si applica la relativa tariffa; in mancanza, la tariffa è unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. In caso di utilizzo promiscuo dei locali o delle aree scoperte, si applica la tariffa relativa all'attività prevalente desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

8. Se all'interno di un'abitazione è svolta anche un'attività economica o professionale, la tassa della parte destinata all'attività è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

9. Alle pertinenze delle utenze domestiche non si applica la parte variabile della tariffa.

10. Per le finalità di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le tariffe possono essere modificate nel termine ivi previsto.

Articolo 11. Istituti scolastici statali

1. Per le istituzioni scolastiche statali resta ferma la disciplina di cui all'articolo 33 bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito dalla legge 28 febbraio 2008 n. 31.

2. Il contributo ricevuto dal Miur è sottratto dai costi del piano economico finanziario.

Articolo 12. Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche occupate o detenute dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la residenza, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare o dei nuclei familiari secondo le risultanze dei registri anagrafici comunali; sono, altresì, considerati i soggetti che, pur non risiedendo anagraficamente nell'abitazione, vi dimorano abitualmente per almeno sei mesi nell'anno solare come, ad esempio, le colf che dimorano presso la famiglia. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

2. Per le utenze domestiche occupate o detenute dai nuclei familiari non residenti ovvero da cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), il contribuente ha l'obbligo di dichiarare, ai sensi delle disposizioni contenute nel presente regolamento, il numero dei componenti del proprio nucleo familiare secondo le risultanze anagrafiche. L'obbligo di cui al precedente periodo, si estende a tutti i casi di variazione del numero dei componenti del nucleo familiare intervenuto nel corso dell'anno solare.

3. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, si assume come numero degli occupanti quello di n.2 unità. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. Le disposizioni previste dai commi precedenti si applicano, altresì, alle pertinenze delle abitazioni quali cantine, autorimesse, depositi o altri locali simili. In caso di occupazione o detenzione da parte di una persona fisica priva nel Comune di utenze abitative, i locali di cui al periodo precedente si considerano occupati da una unità; se l'occupante o il detentore è una persona giuridica priva nel Comune di utenze abitative, i predetti locali sono considerati utenze non domestiche.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza e/o il

domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti dell'alloggio.

7. Il numero degli occupanti delle utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invio di pagamento, con eventuale congruaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Articolo 13. Riduzioni della tassa sui rifiuti per livelli inferiori di prestazione del servizio

1. Solo in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento nonché di interruzione del servizio per qualsivoglia motivo, secondo quanto disposto dal comma 656 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, la tassa è dovuta nella misura del 20%

2. La riduzione della tassa di cui al comma precedente si applica limitatamente al periodo dell'anno per il quale è stato accertato il verificarsi delle situazioni ivi descritte.

3. la riduzione di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuta solo su istanza di parte da presentarsi contestualmente al verificarsi del mancato svolgimento del servizio.

4. L'istanza deve essere corredata da idonea documentazione comprovante la mancata fruizione del servizio.

Articolo 14. Riduzioni della tassa sui rifiuti per particolari condizioni d'uso

1. La parte variabile della tariffa è ridotta per le seguenti fattispecie:

a) abitazioni con unico occupante: riduzione del 30 per cento.

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizione che non siano cedute in locazione o in comodato, anche temporaneamente, nel corso dell'anno solare oggetto dell'agevolazione: riduzione del 30 per cento;

c) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano dimora per più di sei mesi all'anno all'estero, non cedute né in locazione né in comodato, anche temporaneamente, nel corso dell'anno solare oggetto dell'agevolazione: riduzione del 30 per cento;

d) una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia: riduzione del 66,66 per cento;

e) nel caso di agricoltori, la parte abitativa della costruzione rurale: riduzione del 30 per cento;

f) locali, diversi da abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizione che ciò risulti da idonea documentazione: riduzione del 30 per cento;

g) aree scoperte operative: riduzione del 60 per cento della tariffa corrispondente alla categoria.

2. Le riduzioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del precedente comma non sono cumulabili se riferite alla stessa unità immobiliare.

3. Le riduzioni di cui alle lettere f) e g) del comma 1 non sono cumulabili se riferite alla stessa unità immobiliare.

Articolo 15. Riduzione della tassa sui rifiuti per il compostaggio

1. Per le utenze domestiche che abbiano avviato, previo autorizzazione secondo la normativa vigente, il compostaggio aerobico individuale dei propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, la parte variabile della tariffa è ridotta del 30 per cento.

2. La riduzione di cui al comma precedente è subordinata alla presentazione, entro il 30 novembre dell'anno successivo, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore e previo parere favorevole dell'Ufficio Ambiente. Con la presentazione della predetta istanza il contribuente autorizza altresì il soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. Per il primo anno di entrata in vigore della tassa la suddetta istanza deve essere presentata entro il termine del 31 gennaio. Le agevolazioni sono calcolate a consuntivo con compensazione con la tassa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

Articolo 16. Agevolazione per l'avvio al riciclo dei rifiuti

1. Con l'entrata in vigore del D.Lgs n. 116/2020, anche agli utenti delle utenze non domestiche che dimostrano di avere avviato al riciclo o al recupero i propri rifiuti urbani è applicata, con riferimento alla parte variabile della tariffa, la riduzione del 30 per cento.

2. Per riciclo si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

3. Il riciclo deve essere attestato dal soggetto abilitato ad effettuare tale attività.

4. La riduzione di cui al comma 1 viene concessa previa richiesta presentata dal contribuente nel corso dell'anno e non oltre il 31 dicembre dell'anno a cui la tassazione è riferita.

Articolo 17. Cumulo di riduzioni ed agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle agevolazioni precedentemente considerate.

Articolo 18. Tributo Provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia/Città metropolitana.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia/Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

Articolo 19. Dichiarazione della tassa sui rifiuti

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione di inizio, di variazione o di cessazione del possesso, della occupazione o della detenzione dei locali e delle aree scoperte entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, deve essere redatta su apposito modello messo a disposizione dal Comune e consegnata secondo le modalità ivi previste. Il modello deve contenere anche l'indicazione degli identificativi catastali, del numero civico di ubicazione dell'immobile e del numero di interno.

2. Nel caso di occupazione, detenzione o possesso in comune di un immobile, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, detentori o possessori.

3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati cui consegua un diverso ammontare della tassa. In caso di modificazioni la dichiarazione, limitatamente all'immobile variato, deve essere presentata entro i termini di cui al precedente comma 1.

4. La dichiarazione deve essere presentata anche per usufruire delle agevolazioni disciplinate dal presente regolamento ed al verificarsi della perdita dei requisiti ivi previsti.

5. Nel caso in cui in un'unica abitazione risultano presenti più nuclei familiari, il soggetto passivo ha l'obbligo di dichiarare il numero dei componenti di tutti i nuclei familiari che occupano o detengono l'unità immobiliare.

6. La dichiarazione non è dovuta in caso di modifica del numero dei componenti del nucleo familiare qualora residenti secondo le risultanze anagrafiche comunali.

7. La dichiarazione non è dovuta, in assenza di variazione, per le superfici già dichiarate o accertate ai fini dell'applicazione dei precedenti prelievi comunali sui rifiuti.

8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto; resta fermo l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza del predetto invito.

Articolo 20. Versamento della tassa sui rifiuti

1. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la tassa è versata utilizzando il modello di pagamento unificato F24, ovvero mediante la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82 (Pago Pa), o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali,

3. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute.

4. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 3 rate aventi cadenza Aprile, Luglio, Ottobre, scadenti il giorno 16 del mese o in unica soluzione entro il 16 Giugno di ciascun anno. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6/12/2011, n. 201. A tal fine si stabilisce che l'ammontare delle rate scadenti prima del 1° dicembre dell'anno di riferimento sono determinate sulla base degli atti vigenti nell'anno precedente, tenuto conto della situazione del contribuente nell'anno di competenza del tributo. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di

accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 33, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora la cui misura è definita nel regolamento comunale sulle entrate, (oppure) calcolati ai sensi del comma 165 dell'articolo 1 della legge n° 296/06, nella misura corrispondente al tasso di interesse legale variato di (max 3 punti percentuale).

7. Qualora nel corso dell'anno vengano emessi dei ruoli suppletivi/omessi le scadenze delle rate di pagamento sono rispettivamente il 30 Settembre e il 30 Novembre dell'anno di riferimento.

Articolo 21. Scadenza del versamento

1. Qualora l'ultimo giorno utile ai fini del tempestivo versamento è sabato, domenica o altro giorno festivo, il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo.

Articolo 22. Arrotondamento

1. Il versamento dell'importo dovuto in fase di riscossione volontaria ovvero a seguito di accertamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi, per eccesso se è superiore a detto importo. In ipotesi di utilizzo del modello F24 il predetto arrotondamento si applica con riferimento a ciascuna riga.

Articolo 23. Importi minimi

1. Il versamento in fase di riscossione volontaria non è dovuto qualora l'importo annuo da versare è inferiore ad euro 12,00.

2. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento né alla riscossione coattiva per importi unitari inferiori ad euro 30,00. Il predetto importo, riferito a ciascuna annualità d'imposta, è da intendersi comprensivo di sanzione ed interessi.

3. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

4. In considerazione delle attività istruttorie che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si dispongono i rimborsi per importi unitari inferiori ad euro 12,00.

Articolo 24. Compensazione

1. I contribuenti possono compensare i propri crediti relativi alla tassa sui rifiuti con gli importi dovuti al Comune allo stesso titolo.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il contribuente deve presentare al responsabile del tributo apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L'istanza deve contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione.

3. L'istanza prevista al comma 2 deve essere presentata almeno 60 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo.

4. Il funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.

Articolo 25. Funzionario responsabile

1. Con deliberazione della Giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale compresa la sottoscrizione dei provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo.

Articolo 26. Poteri istruttori

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso agli immobili assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Articolo 27. Accertamenti

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo.

Articolo 28. Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento dell'importo non tempestivamente versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non si applica se i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad Ente diverso da quello competente.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione del 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00. In caso di presentazione di una dichiarazione entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta della metà.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, di cui all'articolo 24, comma 1, del presente regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 ad euro 500,00. La contestazione della violazione di cui al precedente periodo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.

5. Le sanzioni applicate nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene l'acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi maturati.

6. Si applica, per quanto non specificamente disposto nel presente regolamento, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

7. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento si applicano gli interessi al saggio legale aumentato di 2 punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi, nella medesima misura e con la stessa modalità di calcolo, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

8. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi 30 giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale aumentato di 2 punti percentuali.

Articolo 29. Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate ai sensi degli articoli 26 e 27 del presente regolamento, se non versate entro il termine per proporre ricorso, sono rimosse coattivamente, salvo che non siano sospese, secondo le disposizioni legislative vigenti al momento in cui è effettuata la riscossione coattiva.

Articolo 30. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente al Comune entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. Il rimborso deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Articolo 31. Contenzioso tributario

1. Per il contenzioso si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 32. Disposizioni finali

1. È abrogata ogni altra norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

ALLEGATO 1) - CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse e magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Esposizioni, autosaloni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Case di cura e di riposo
10. Ospedali
11. Uffici, agenzie
12. Banche e istituti di credito, studi professionali
13. Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
14. Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
15. Negozi particolari quali filatelie, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20. Attività artigianali di produzione beni specifici
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
22. Mense, birrerie, hamburgerie
23. Bar, caffè, pasticceria
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
25. Plurilicenze alimentari e/o miste
26. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
27. Ipermercati di generi misti Attività industriali con capannoni di produzione
28. Banchi di mercato generi alimentari
29. Discoteche, night club

(* Attività industriali con capannoni di produzione – ex 20)

RESOCONTO STENOGRAFICO DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/06/2021 RESO DISPONIBILE AD OPERA DELLA SOCIETÀ INCARICATA.

LEILA SORRENTO *Presidente*

Passiamo al punto numero 7: approvazione del regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti. Prego Assessore Iannucelli.

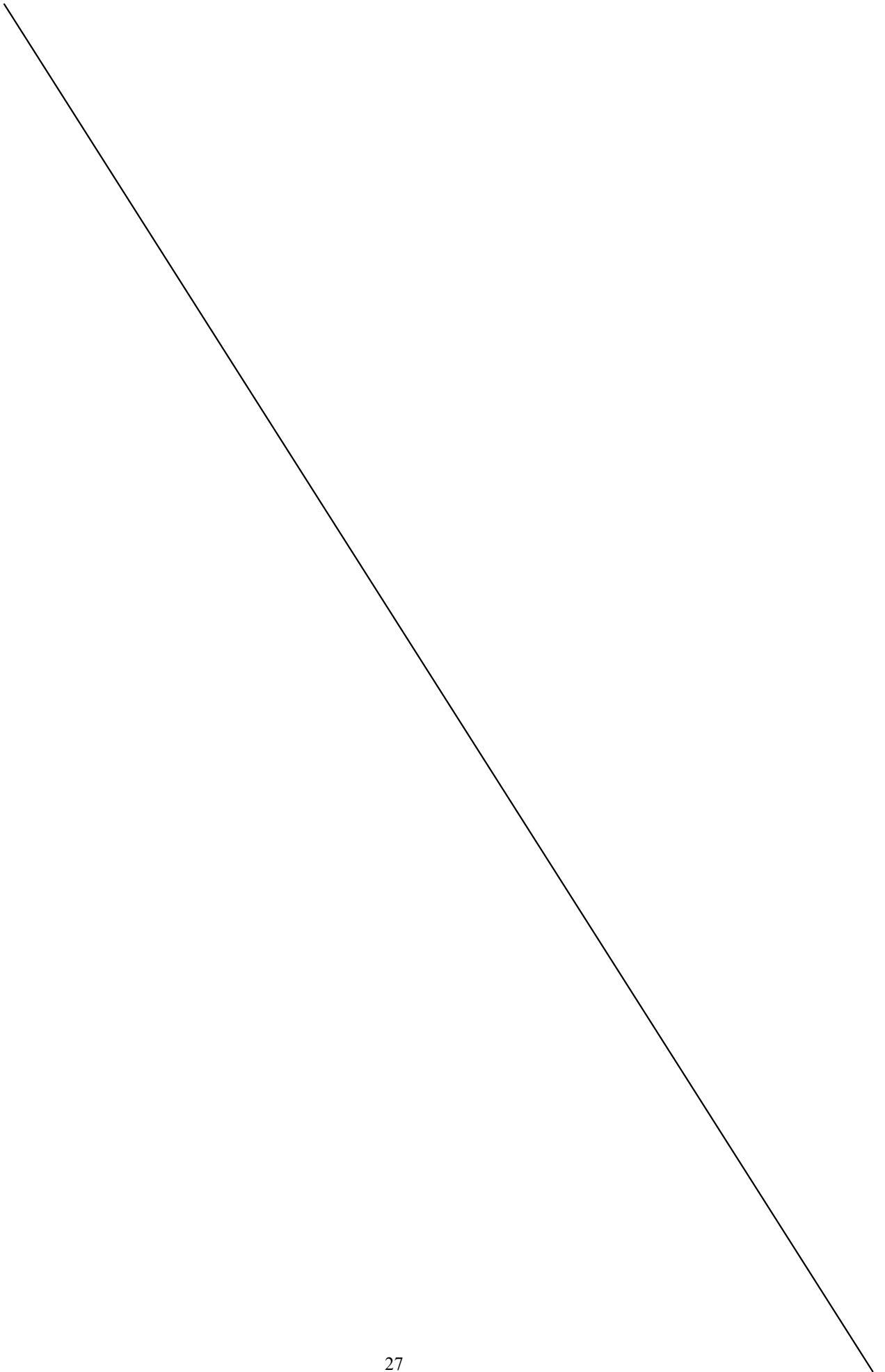
VITTORIA IANNUCELLI *Assessore*

Grazie Presidente, dunque l'adozione di un nuovo regolamento Tari per l'anno 2021 si rende indispensabile in ragione del recepimento del nostro ordinamento delle direttive europee sull'economia circolare che hanno determinato una revisione profonda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 numero 152 il testo unico ambientale sotto vari profili in particolare il Decreto Legislativo 116 del 2020 attuativo della direttiva comunitaria N 851/2018 riforma all'Articolo 198 TUA sopprimendo ogni riferimento rifiuti assimilati agli urbani e interviene sulla definizione dei rifiuti di cui all'Articolo 183 Decreto Legislativo 152/2006 e sulla classificazione dei rifiuti sempre di cui al Decreto all'Articolo 184 del medesimo Decreto, nell'economia circolare un modello di produzione e consumo che implica la condivisione riutilizzo riparazione, ricondizionamento, e riciclo dei materiali, e prodotti esistenti il più a lungo possibile in questo modo si estende il ciclo di vita dei prodotti contribuendo a ridurre i rifiuti al minimo. Il Decreto Legislativo 116 entrato in vigore il 26 settembre 2020 tuttavia ai sensi dell'Articolo 6 del medesimo Decreto al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività, alla definizione di rifiuto Urbano le disposizioni di cui all'Articolo 183 e 184 introdotte all'Articolo 8 del presente Decreto si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2021 il termine per approvare un regolamento ed eventuali in modifiche con effetto retroattivo al 1 gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello Nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'Articolo 52 del Decreto Legislativo 446/97 e come interpretato dall'Articolo 53 della legge 16, 23 dicembre 2000 numero 388 e poi integrato dall'Articolo 27 del 448 il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef il cui Articolo 1 Comma 3 Decreto Legislativo 360 il 98 recante istituzione di un addizionale comunale all'Irpef e successive modificazioni e le tariffe dei servizi pubblici locali nonché per approvare regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. Tuttavia il DL 41 del 22 Marzo 2021 Decreto sostegni limitatamente all'anno 2021 in deroga all'Articolo 1 della legge 296, 2006 e all'Articolo 53 della legge 388 del 2000 i Comuni approvano le tariffe e regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva sulla base del Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti entro il 30 giugno 2021 termine tra l'altro poi prorogato ancora a settembre se non erro. Le principali novità che interessano il nuovo regolamento Tari sono: cambia secondo la nuova formulazione dell'Articolo 183 del TUA la definizione di rifiuto Urbano ai sensi dell'Articolo 183 sono urbani tutti i rifiuti indifferenziati o differenziali di origine domestica nonché quelli provenienti da altre fonti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici individuati nell'allegato del codice ambientale e prodotti dalle attività riportate nell'allegato sempre nello stesso allegato. Cambia inoltre secondo la nuova formulazione dell'Articolo 184 del TUA alla definizione di rifiuto speciale sono speciali ai sensi dell'Articolo 184 i rifiuti che si producono sulle superfici ad attività agricole e connesse nonché i rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione di recupero e smaltimento rifiuti e veicoli fuori uso. Le superfici su cui insistono le predette attività non possono conferire alcun rifiuto al servizio pubblico e sono escluse dalla tassa in quanto produttive solo di rifiuti speciali. Restano invece tassabili le superfici mense, uffici, servizi che non hanno un collegamento quanto alla produzione di rifiuti con l'attività di cui all'Articolo 184, ai sensi del combinato disposto dell'Articolo 183 e 184 del TUA i rifiuti della produzione sono sempre tutti speciali e a prescindere dalla tipologia merceologica e della prevalenza rispetto agli urbani, in quanto le attività industriali con capannoni di produzione di produzione non compaiono nell'elenco di cui all'allegato, detti rifiuti non sono conferibili al pubblico servizio e sono generati nelle aree in cui avviene la trasformazione della materia che sono pertanto escluse dalla tassa, per le aree industriali non di produzione diverse da quelle in cui si trasforma la materia vigono invece le regole

ordinarie in merito alla presunzione di produzione di rifiuti urbani. In ultimo ai sensi, non in ultimo IV, ai sensi dell'Articolo 184 le superfici destinate all'attività di cui alle lettere d, e, f, h sono produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani in conseguenza di ciò in caso di contestuale produzione di rifiuti speciali e di rifiuti urbani qualora non sia possibile individuare concretamente la superficie esclusa dal tributo, l'individuazione della superficie tassabile è effettuata in maniera forfettaria applicando l'intera superficie dei locali e o delle aree le riduzioni percentuali già deliberate distinte per tipologia di attività economica. Il potere comunale di assimilazione si intende abrogato dal 26/9 2020 per effetto dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo numero 116 del 2020 pertanto in seguito all'avvenuta abrogazione della lettera g dell'Articolo 198 del TUA perdono efficacia tutte le norme di assimilazione già individuate dal Comune e l'assimilazione opera ex legge. Con riferimento alla tassa giornaliera il canone unico mercatale sostituirà la Tari giornaliera, mentre la Tari giornaliera continuerà ad applicarsi per le altre tipologie di occupazione temporanea. Infine l'Articolo 3 Decreto Legislativo 116 2020 che costituisce il Comma 10 dell'Articolo 238 del Decreto Legislativo 152 del 2006 stabilisce che le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani, che il conferimento al di fuori del servizio pubblico e che conferiscono al di fuori del Servizio Pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata la quantità di rifiuti conferiti le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a 5 anni salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale. La scelta delle utenze non domestiche deve essere comunicata al Comune entro il 30 giugno di ciascun anno con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata doveva essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1 gennaio 2022. Questo è comunque un argomento tuttora in discussione eh pertanto si chiede: acquisiti i pareri di regolarità tecnica e finanziaria emessi dal responsabile servizi interessanti, acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, di approvare il medesimo regolamento e di dichiararlo immediatamente eseguibile. Grazie.

LEILA SORRENTO *Presidente*

Grazie Assessore Iannuccelli, chiedo se ci sono interventi, sennò passiamo direttamente alla votazione del punto.



Letto, approvato e sottoscritto:

IL VICE PRESIDENTE
SORRENTO LEILA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. VITO DIONISI

Firmato da:
LEILA SORRENTO
Codice fiscale: SRRLLE78B67H224X
Organizzazione: COMUNE DI FIANO ROMANO
Ruolo: VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Valid from: 27-02-2020 13:32:00 to: 26-02-2023 01:00:00
Certificato emesso da: Namirial CA Firma Qualificata, Namirial S.p.A./02046570426, IT
Time reference set by user: 13-07-2021 12:37:08
I approve the document

Firmato da:
VITO DIONISI
Codice fiscale: DNSVTI61B01B627W
Valid from: 06-07-2020 02:00:00 to: 07-07-2023 01:59:59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Time reference set by user: 13-07-2021 12:56:32
I approve the document

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi , come da
attestato di pubblicazione allegato.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. VITO DIONISI

Firmato da:
VITO DIONISI
Codice fiscale: DNSVTI61B01B627W
Valid from: 06-07-2020 02:00:00 to: 07-07-2023 01:59:59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Time reference set by user: 13-07-2021 12:57:26
I approve the document
